

CAMPER CLUB LA GRANDA

www.camperclublagranda.it

beppe@cnet.it

REVISIONE DELLA PATENTE E PUNTI: UNA IMPORTANTE CIRCOLARE DEL MINISTERO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
Terrestre

Roma, 24 marzo 2004
Prot. n. 321/04

OGGETTO: revisione della patente ex articoli 126-bis e 128 del codice della strada.

Come è noto, l'articolo 7 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, attraverso l'inserimento dell'articolo 126 bis nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha introdotto nel codice della strada, a decorrere dal 30 giugno c.a., la c.d. patente a punti, ossia l'attribuzione alla patente di guida di un punteggio che subisce decurtazioni a seguito della violazione di alcune norme di comportamento e determina, al suo esaurimento, l'obbligo a carico del titolare della patente stessa di sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica (pena la sospensione a tempo indeterminato della patente stessa).

Il citato articolo 126 bis disciplina compiutamente l'iter procedimentale finalizzato all'annotazione nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di ogni variazione del punteggio e alla adozione dei provvedimenti conseguenti alla perdita del punteggio stesso.

Codesti Uffici dispongono, quindi, su comunicazione della citata Anagrafe, la revisione tecnica della patente nel caso di esaurimento del punteggio e sospendono poi a tempo indeterminato la patente di guida dei conducenti che non si sottopongono agli esami di idoneità tecnica nel termine stabilito (30 giorni dalla notifica del provvedimento). Entrambi tali provvedimenti

(revisione e sospensione a tempo indeterminato) non sono suscettibili di impugnativa in sede gerarchica.

Ciò premesso in ordine alla revisione tecnica ex articolo 126 bis ed avuto riguardo alla perdurante vigenza della revisione della patente disciplinata dall'articolo 128, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesti Uffici sul diverso presupposto e sulla diversa natura degli atti di cui trattasi.

Il primo trova origine, salvo fattispecie particolari, in reiterate infrazioni alle norme del codice della strada e non comporta alcuna valutazione discrezionale: il legislatore stesso ha già preso in considerazione le singole infrazioni alle norme di comportamento e ne ha graduato la gravità ai fini della revisione tecnica, che deve essere disposta allorché il conducente ha perduto l'intero punteggio sopra accennato.

Il secondo invece trova il suo fondamento nei dubbi — sulla permanenza dei requisiti di idoneità — determinati da un comportamento gravemente irregolare, sintomatico di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale ovvero di imperizia nella guida, ed è espressione di una valutazione discrezionale, da effettuarsi caso per caso.

E evidente peraltro che non sempre le infrazioni alle norme di comportamento assumono la valenza sintomatica di cui sopra; e quindi l'applicazione dell'art. 128 richiede — come peraltro condiviso dal Ministero dell'Interno — la presenza di peculiari elementi, che, adeguatamente esternati, giustifichino con chiarezza l'insorgenza dei dubbi di cui sopra ed i motivi per cui nel caso specifico — si renda necessario prescindere dalla perdita dell'intero punteggio di cui all'art. 126 bis e disporre l'immediato invito a revisione. A tal fine potranno essere di ausilio, particolarmente significativo, eventuali alte circostanze, non connesse con la violazione delle norme di comportamento (ad es. dall'accertato mancato esercizio dell'attività di guida per un lungo periodo di tempo).

Dalla verifica dei requisiti di idoneità tecnica, disposta ai sensi dell'art. 128, discende comunque la (ri)attribuzione dell'intero punteggio iniziale (20 punti) al conducente riconosciuto idoneo e le infrazioni commesse precedentemente a detta verifica, in qualsiasi momento comunicate al Dipartimento per i Trasporti Terrestri (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida), non determinano alcuna decurtazione di punti. Infatti appare logico ritenere, in generale, che ogni qualvolta un conducente, per qualsiasi motivo (anche, ad esempio, a seguito di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di revisione disposto prima dell'entrata in vigore delle nuove norme), sia sottoposto a revisione tecnica con esito positivo, il punteggio riacquistato non possa subire riduzioni per violazioni poste in essere prima della effettuata revisione.

La portata dell'art. 128, relativamente ai dubbi circa la permanenza dei requisiti psicofisici prescritti per il possesso della patente di guida — dubbi che, se adeguatamente motivati, consentono di esigere la verifica presso le competenti Commissioni mediche — subisce una limitazione per effetto non

delle norme sulla “patente a punti”, bensì della modifica all’art. 186 del codice introdotta con l’art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, che attribuisce al Prefetto la competenza in materia.

In esito poi a specifico quesito di un Ufficio Provinciale, si ritiene che la mancanza di un’espressa previsione normativa unitamente alle particolari garanzie poste a favore del conducente dalle nuove norme, in particolare dal comma 2 dell’art. 126 bis, impediscano di estendere alle revisioni disposte ex art. 128 la disposizione che introduce la sospensione della patente a tempo indeterminato per coloro che non ottemperino alla revisione tecnica conseguente alla perdita dell’intero punteggio.

Da ultimo, con riferimento alle direttive impartite con la nota n. 3410/03 del 03.06.2003 circa l’osservanza, per quanto concerne i provvedimenti ex art. 128, delle disposizioni in materia di comunicazione dell’avvio di procedimento di cui agli artt. 7 e ss. Della legge n. 241/90, si coglie l’occasione per sottolineare che le eventuali argomentazioni difensive, svolte dagli interessati oralmente o a mezzo di memorie scritte, possono giustificare la richiesta di chiarimenti agli organi di polizia soltanto ove siano evidenziati profili oggettivamente rilevanti ed effettivamente suscettibili di accertamento presso i predetti organi.

Quando invece, come accade frequentemente anche in sede di ricorso gerarchico, sono prospettate ricostruzioni dei fatti e delle loro modalità di svolgimento basate su mere valutazioni del conducente oppure sono invocate circostanze prive di obiettivi riscontri, la richiesta di cui sopra è cenno si tradurrebbe in un inutile appesantimento procedimentale a tutto danno dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero**

**GLI ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA RICHIAMATI DALLA
CIRCOLARE**

Art. 126 bis. Patente a punti

I. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati

alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre alla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purchè il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle

autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento (da cui derivi la decurtazione del punteggio) determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tal fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Art. 128. Revisione della patente di guida

1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dall'art.187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della

visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 . Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.